



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **143**

del **04/04/2019**

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO PER L'INSERIMENTO DELL'ART.13BIS - IMPIANTI TECNOLOGICI NEL CENTRO STORICO NELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattro** del mese di **aprile** alle ore **15,00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) MARCHEGIANI STEFANO	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) BARGNESI MARINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
4) CECCHETELLI CARLA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) DEL BIANCO CATERINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) FANESI CRISTIAN	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) MASCARIN SAMUELE	<i>ASSESSORE</i>	Presente
8) PAOLINI MARCO	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Assenti: **0**

Presenti: **8**

Assume la Presidenza **SERI MASSIMO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
Supplente **DE LEO GIUSEPPE**

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO PER L'INSERIMENTO DELL'ART.13BIS - IMPIANTI TECNOLOGICI NEL CENTRO STORICO NELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la normativa nazionale è da tempo tesa ad incentivare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, tra cui pannelli solari-termici e fotovoltaici, introducendo semplificazioni sui titoli abilitativi necessari per la loro installazione, secondo i seguenti riferimenti legislativi:

Tabella A allegata al Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 - *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*

Attività n.28 – Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici: I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici sono in regime amministrativo di attività edilizia libera al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/68, come previsto dall'art.6 c.1 lettera e-quater) del DPR 380/2001, modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016;

Glossario dell'edilizia libera – allegato 1 al DECRETO 2 marzo 2018 Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

I Voce n.42 – Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici: I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/68 rientrano in regime giuridico di Edilizia libera;

D.P.R. n°380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) - Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo a b i l i t a t i v o :
(alinea così modificato dall'art. 54, comma 2, lett. c), legge n. 221 del 2015)

a) omissis

a-bis) omissis

b) omissis

c) omissis

d) omissis

e-bis) omissis

e-ter) omissis

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,

n. 1444;
e-quinquies) omissis

2. (comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

VISTI:

- il comma 3 dell'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente:

“Il Piano Particolareggiato del Centro Storico ed i Piani di Recupero approvati conservano validità applicando la norma più restrittiva nel caso di norme concorrenti. In assenza del Piano Particolareggiato o piano attuativo equivalente (piano di recupero, piano di zona, ecc...) sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dall'art 3 del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni”

- il Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) approvato con D.C.C. n. 126 del 21 marzo 1980 che mantiene quindi validità ai sensi del citato art. 9 comma 3 del P.R.G. vigente;

TENUTO CONTO CHE il Piano Particolareggiato del Centro Storico è stato approvato in una fase storica in cui non era previsto il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e a dotazioni impiantistiche quali gli impianti solari-termici o fotovoltaici;

RILEVATO CHE la vigente normativa urbanistico-edilizia del Comune di Fano non prevede, pertanto, indicazioni in merito all'installazione di tali dotazioni impiantistiche nel centro storico della Città;

RITENUTO che, per la tutela del valore storico-architettonico ed ambientale di dette zone, sia necessario introdurre criteri attuativi che regolamentino tali inserimenti impiantistici e garantiscano un loro inserimento conveniente con il contesto;

VISTA la proposta di modifica delle Norme Tecniche del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) con l'inserimento dell'art.13-bis - IMPIANTI TECNOLOGICI NEL CENTRO STORICO (**Allegato 1**);

VERIFICATO CHE la presente proposta di variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992:

- non contrasta con le previsioni del Piano Regolatore Generale vigente approvato con delibera consiliare n. 34 del 19/02/2009;

- è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

RICHIAMATA la comunicazione di esclusione dalle procedure di Vas inoltrata all'Autorità competente da parte del Dirigente del Settore IV - Urbanistica Arch. Adriano Giangolini, prot. 024269 del 03/04/2019 (**Allegato 2**) in quanto variante non avente impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8, lettera K) *“varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto*

ambientale o a Valutazione di incidenza, secondo la normativa” delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche;

CONSIDERATO CHE la variante in oggetto riguarda unicamente specifiche circa l’installazione di impianti sulle coperture degli edifici e non comporta modifiche a volumi, superfici utili lorde, quantità edificatorie, ecc. e pertanto:

- si richiama, ai fini della verifica della compatibilità della presente variante con le condizioni geomorfologiche del territorio, il parere già espresso dal Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino del 07/07/2008 n. 2545/08 reso sul Piano Regolatore Generale vigente;
- si prescinde dalle analisi previste dall’art. 5 della L.R. n. 14/2008 – Norme per l’edilizia sostenibile;

VISTI:

la Legge Regionale 05/08/1992 n. 34 e s.m.i, Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

il D.P.R. del 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

la legge 05/08/1978 n. 457 e s.m.i, Norme per l’edilizia residenziale;

il P.R.G. vigente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 19/02/2009;

il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

CONSIDERATO che la variante in oggetto è conforme alle normative statali, regionali e comunali sopra elencate;

VISTA la Direttiva della Direzione Generale n.10 del 20.11.2012 con oggetto: *"D.L.174 del 10.10.2012 Art.3 - RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI"* ed attestate, ai sensi dell’art.147bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, il quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria/sul patrimonio dell’ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 s.m.i:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 03.04.2019, favorevole;
- parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore 3 Servizi Finanziari Ragioneria Dott.ssa Daniela Mantoni in data 04.04.2019, non dovuto;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) DI ADOTTARE la VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO

STORICO PER L'INSERIMENTO DELL'ART.13BIS - *IMPIANTI TECNOLOGICI NEL CENTRO STORICO* NELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, così come riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) DI DARE ATTO CHE la variante oggetto della presente deliberazione è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

3) DI DARE ATTO CHE la variante oggetto della presente non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 8 delle linee guida di cui alla D.G.R. 1813/10 della Regione Marche poiché non ha impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, trattandosi di variante a Piano Particolareggiato che non determina incrementi del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, come attestato dal Dirigente del Settore IV e riportato in premessa;

4) DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Ferri, Direttore della U.O. Pianificazione urbanistica/territoriale;

5) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Urbanistici per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992 s.m.

6) DI DARE ATTO che la presente sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché alla pagina "Avvisi Urbanistica /LLPP";

7) DI ATTESTARE:

il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

INOLTRE

LA GIUNTA COMUNALE

riscontrata l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al tribunale amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
Seri Massimo
F.to digitalmente

Il Segretario Generale Supplente
De Leo Giuseppe
F.to digitalmente

La presente deliberazione di Giunta N. **143** del **04/04/2019** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 05/04/2019

L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA